

Decreto "CRESCITA"
Misure urgenti per la crescita del paese
D. L. 22 giugno 2012, n. 83

GU n. 147 del 26-6-2012

ENTRATA IN VIGORE : 26/06/2012

| ARGOMENTO | Riassunto | Decorrenza termini |
|---|---|--------------------|
| DISPOSIZIONI DI INTERESSE DELL'AREA FISCALE TRIBUTARIA E SOCIETARIA | | |
| <p>Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni</p> <p align="center">Art. 9</p> | <p>L'art. 9 del D.L. si occupa, in specifico, del ripristino IVA di talune cessioni e locazioni di immobili.</p> <p>Si tratta di modifiche attese e da tempo auspiccate dalle imprese del settore delle costruzioni, per l'evidente scopo di superare l'effettuazione di operazioni esenti che, comportando la formazione del prorata, causavano la limitazione alla detrazione dell'IVA acquisti.</p> <p>Vengono, quindi, riscritti interamente i numeri 8), 8-bis) e 8-ter) dell'art. 10 del DPR n. 633/72.</p> <p>Il fatto che le operazioni di locazione e cessione degli immobili siano collocate all'interno dell'art. 10 determina che il regime applicabile a tali operazioni sia, in generale, come regime "naturale" l'esenzione IVA, che in alcuni casi potrà essere superato esprimendo l'opzione per applicare l'IVA.</p> <p>Restano, comunque soggette al regime "naturale" di assoggettamento ad IVA le cessioni dei fabbricati abitativi e degli immobili strumentali per natura poste in essere dalle imprese costruttrici/ristrutturatrici degli stessi, entro i 5 anni dall'ultimazione della costruzione/"intervento.</p> <p>E' confermato, inoltre, il regime "naturale" di ESENZIONE, mai opzionabile per applicare l'IVA, delle locazioni e delle cessioni di immobili abitativi poste in essere dalle imprese diverse dalle imprese costruttrici/ristrutturatrici degli stessi immobili.</p> <p>Le novità introdotte dal D.L. n. 83/2012 si applicano a partire dal giorno stesso di pubblicazione nella G. U. e perciò dal 26 GIUGNO 2012. Pertanto, le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire da questa data.</p> <p>Per la definizione del momento di effettuazione si fa</p> | <p>26/06/2012</p> |

riferimento alle norme sull'effettuazione di cui all'art. 6/633, che prevedono:

- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate al momento della stipula dell'atto di vendita;

- le prestazioni di servizio, quali le locazioni di immobili, si considerano effettuate al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

In ogni caso, se prima di questi eventi si verifica il pagamento totale o parziale del corrispettivo o l'emissione della fattura, l'operazione si considera comunque effettuata per l'importo incassato o fatturato al momento dell'incasso o a quello della data della fattura.

1. LOCAZIONI

Il numero 8) dell'art. 10/633, che tratta del regime delle operazioni di locazione, come modificato dal D.L., prevede che sono escluse dal regime di esenzione e perciò **sono imponibili**, previa la manifestazione nel relativo atto dell'opzione per applicare l'IVA, le locazioni di:

- fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici degli stessi;
- fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti di concerto dal decreto del Ministro delle infrastrutture/Ministro solidarietà sociale/Ministro per la famiglia/ministro politiche giovanili del 22/4/2008;
- fabbricati strumentali per natura. Per questi fabbricati, pertanto, il regime diventa in generale l'esenzione IVA, ma con la possibilità di optare in tutti i casi per applicare l'IVA. Sono completamente superate le precedenti disposizioni che prevedevano, in alcuni casi, un regime "naturale" di assoggettamento IVA ed un regime di esenzione che si poteva non applicare previa opzione.

Va sottolineato che, in questi casi, **l'esercizio dell'opzione è indispensabile** per l'assoggettamento ad IVA. Se nel relativo contratto NON viene espressa l'opzione, alla locazione si applica il regime di esenzione IVA.

Restano, invece, sempre soggette al regime naturale di **esenzione IVA**

- le locazioni di immobili abitativi effettuate da imprese DIVERSE dalle imprese costruttrici /ristrutturatrici.

In questi casi, quindi, non potrà mai essere esercitata l'opzione per l'applicazione dell'IVA.

NOTA BENE

Il regime applicabile alle locazioni è dipendente perciò da due requisiti:

- tipologia di immobile;
- soggettività del locatore.

La qualifica soggettiva di **impresa costruttrice/ristrutturatrice** è sempre la stessa già adottata dalle precedenti norme e chiarita dalle istruzioni ministeriali.

Si definisce

- impresa **costruttrice**, quella che "anche occasionalmente realizza la costruzione di immobili per la successiva vendita, a nulla influendo che la materiale esecuzione dei lavori sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, ad altre imprese";
- impresa **ristrutturatrice**, quella che ha eseguito sul fabbricato, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del TU dell'Edilizia D.P.R. n. 380/2001.

Si sottolinea che i riferimenti al TU Edilizia, riportati dal testo normativo modificato, individuano nella sostanza gli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 31 della L. n. 457/78, che venivano finora citati.

La qualifica di impresa "costruttrice" o "ristrutturatrice" si riferisce, perciò, all'immobile costruito/ristrutturato e viene mantenuta dall'impresa anche se l'immobile abitativo viene locato temporaneamente o anche destinato definitivamente alla locazione. Il mantenimento della qualifica di impresa costruttrice/ristrutturatrice dell'immobile determina, perciò, che la relativa locazione potrà sempre, previa opzione, essere assoggettata ad IVA.

Se, invece, l'impresa (anche se svolge ordinariamente attività di costruzione) acquista l'immobile abitativo e tal quale lo destina alla locazione, si deve ritenere che non sia possibile esercitare l'opzione, perciò la locazione in questo caso sarà ESENTE IVA.

In questo caso, infatti, l'impresa è, rispetto a quel immobile, considerata alla stregua delle imprese di compravendita/gestione immobiliare.

Effetti delle modifiche

La norma non reca disposizioni per definire le modalità dell'esercizio dell'opzione per le locazioni

esenti in corso alla data del 26 giugno che, a seguito delle modifiche, possano essere assoggettate ad IVA previa opzione. Si attendono, perciò, al riguardo le indicazioni ufficiali.

Nel frattempo, se il locatore intende esercitare l'opzione per applicare l'IVA, i canoni incassati a partire dalla data del 26 giugno dovranno essere maggiorati della relativa IVA al 10% in caso di immobili abitativi, o del 21% in caso di immobili strumentali per natura. Le modifiche, infatti, decorrono a partire dalle operazioni effettuate dal 26 giugno e va ricordato che le prestazioni di servizio, quali la locazione, si considerano effettuate al momento del pagamento.

Ovviamente restano consolidati i trattamenti rispetto ai canoni per i quali è stata già emessa fattura entro il 25 giugno, anche se non incassati.

2. CESSIONE IMMOBILI ABITATIVI

Il numero 8bis, che riguarda le cessioni di immobili abitativi, viene modificato prevedendo che **sono imponibili** le cessioni di

- ▶ immobili abitativi effettuate dalle imprese costruttrici/ristrutturatrici entro i 5 anni dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento: è confermato il trattamento di imponibilità che già si applicava a questi casi e va anche sottolineato che l'IVA va assolta normalmente dal cedente che deve esporla in fattura, anche nei rapporti con altri soggetti passivi;
- ▶ immobili abitativi effettuate dalle imprese costruttrici/ristrutturatrici oltre i 5 anni dalla ultimazione della costruzione o dell'intervento di ristrutturazione, previa opzione per l'applicazione dell'IVA nel relativo atto. In questi casi nei rapporti tra soggetti passivi l'assolvimento dell'imposta avviene con l'applicazione del **reverse charge**.

La previsione di imponibilità ad iva, previa opzione, anche per le cessioni che sono effettuate dopo i 5 anni dalla ultimazione della costruzione/intervento, era auspicata da tempo, per gli innegabili effetti positivi che produce rispetto alla detrazione delle imprese interessate, che potranno, da ora in poi evitare la formazione del prorata.

Resta applicabile il regime di **esenzione IVA** alle cessioni dei beni immobili abitativi da parte delle

imprese che **non** ne hanno eseguito né la costruzione né l'intervento di ristrutturazione. Pertanto, nel caso di rivendita di un immobile acquistato, si applicherà ancora il regime di esenzione, indipendentemente che l'impresa cedente sia anche un'impresa di costruzione (ma che non lo è per l'immobile in questione) o un'impresa diversa (es: impresa di compravendita).

Effetti delle modifiche

Le nuove regole decorrono dalle operazioni effettuate dal giorno 26 giugno 2012.

In applicazione delle regole di effettuazione si potrà verificare che per la stessa operazione ci siano dei corrispettivi in parte esenti IVA e in parte imponibili.

Ad esempio: cessione di un immobile abitativo eseguito dall'impresa costruttrice/ristrutturatrice dopo i 5 anni con incasso di un acconto prima del 26/6 e con atto di vendita successivo in cui il cedente opta per applicare l'IVA. In questo caso l'acconto riscosso resta confermato in regime di esenzione, perché limitatamente a questo importo l'operazione si considera effettuata, mentre l'importo a saldo fatturato al momento del rogito sarà assoggettato ad IVA.

3. CESSIONE IMMOBILI STRUMENTALE PER NATURA

Il numero 8ter, che riguarda la cessione di immobili strumentali per natura, viene modificato prevedendo che **sono imponibili** le cessioni di

- Immobili strumentali per natura effettuate dalle imprese costruttrici/ristrutturatrici nei 5 anni dalla ultimazione della costruzione o dell'intervento di ristrutturazione. La previsione di imponibilità in questo caso era già disposta, fatto salvo che ora viene stabilito, allineandolo a quello previsto per le cessioni di immobili abitativi, il termine temporale dei 5 anni per eseguire la cessione con le regole IVA normali;
- immobili strumentali per natura effettuate dalle imprese costruttrici/ristrutturatrici oltre i 5 anni dalla ultimazione della costruzione o dell'intervento di ristrutturazione, previa opzione per l'applicazione dell'IVA nel relativo atto. In questi casi nei rapporti, tra soggetti passivi, l'assolvimento dell'imposta avviene con l'applicazione del **reverse charge**;

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| | <p>► immobili strumentali per natura effettuate da altre imprese diverse dalla costruttrice/ristrutturatrice, per le quali il cedente abbia espressamente optato, nel relativo atto, per applicare l'IVA. Anche in questo caso l'assolvimento dell'imposta avviene con l'applicazione del reverse charge.</p> <p>In sostanza, dalle modifiche deriva un quadro applicativo estremamente semplificato, che supera le distinzioni soggettive dell'acquirente che in precedenza si dovevano considerare per individuare il corretto trattamento IVA.</p> <p>4. APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE Viene modificata la lettera a-bis) del comma 6 dell'art. 17/633, prevedendo che in tutti i casi di cessione di immobili abitativi o strumentali per natura in cui il cedente sceglie di applicare l'IVA per opzione, l'assolvimento dell'imposta avviene con il sistema del reverse charge, ovviamente solo se il cessionario è un soggetto passivo IVA.</p> <p>5. ALIQUOTA IVA PER LE LOCAZIONI DI IMMOBILI ABITATIVI Le locazioni imponibili</p> <ul style="list-style-type: none"> - di immobili abitativi effettuate dalle imprese che hanno provveduto alla costruzione/ristrutturazione degli stessi; - di immobili abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22/4/2008 <p>sono soggette all'aliquota IVA del 10%, come viene previsto dal numero 127-duodevices) della parte III della tabella A allegata al DPR n. 633/72, modificato dal D.L. in commento.</p> | |
| <p>Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico</p> <p>Art. 11</p> | <p>La detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia (di cui all'art. 16-bis, c. 1 del TUIR) passerà dall'attuale 36% su una spesa massima di euro 48.000, al 50% su una spesa massima di euro 96.000.</p> <p>Questo, tuttavia, solo nel limitato arco temporale che andrà dalla data di entrata in vigore del Decreto Sviluppo al 30/06/2013.</p> <p>E' previsto che l'attuale detrazione del 55% per interventi di risparmio energetico, limitatamente alle</p> | <p>Spese sostenute dal 26/06/2012</p> |

| | | |
|---|--|------------|
| | <p>spese sostenute nel periodo dal 01/01/2013 al 30/06/2013, passerà al 50%.</p> <p>E' soppressa la previsione inserita nel c.d. "Decreto Monti" che prevedeva che: <i>"La detrazione prevista dall'art. 16-bis, c. 1, lett. h) del TUIR....si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013"</i> (Art. 4, c. 4, del D.L. 201/11).</p> <p>Pertanto, le spese sostenute nel 2012 per interventi di risparmio energetico che non hanno i requisiti per fruire della detrazione del 55% e che non erano ammesse neppure al 36% limitatamente a tale annualità possono usufruire della detrazione del 36%</p> | 01/01/2012 |
| <p>Contributo tramite credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati</p> <p>Art. 24</p> | <p>Dal 26/06/2012, e' concesso a tutte le imprese un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso un'università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia; • personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 del decreto, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo. <p>Per le disposizioni applicative si deve attendere un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.</p> | 26/06/2012 |
| <p>Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni</p> <p>Art. 26</p> | <p>Alle imprese che hanno usufruito dei finanziamenti agevolati rientranti negli interventi del "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica", ovvero destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto, viene concessa, per una sola volta, una sospensione di 12 mesi del pagamento della sola quota capitale delle rate con scadenza precedente al 31 dicembre 2013.</p> <p>Questa traslazione del piano di ammortamento non riguarda gli interessi relativi alla rata sospesa, che restano da corrispondere alle scadenze originarie.</p> <p>Il Ministero dello sviluppo economico stabilirà le condizioni, i criteri e i termini massimi per la richiesta.</p> | 26/06/2012 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| <p>Strumenti di finanziamento per le imprese</p> <p>Art. 32</p> | <p>Con l'entrata in vigore dell'art. 32, la platea dei soggetti che potranno emettere strumenti finanziari subirà un significativo ampliamento.</p> <p>Potranno emettere strumenti finanziari le imprese non quotate medie e piccole così come definite dalla comunità europea; resteranno quindi escluse le sole microimprese, cioè quelle realtà con un organico inferiore a 10 persone ed il cui fatturato e totale attivo di bilancio non superi i 2 milioni di euro.</p> <p>Detti soggetti potranno emettere cambiali finanziarie ed obbligazioni (anche con diritto a partecipazione agli utili); alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'emissione deve essere assistita da uno sponsor; 2) l'ultimo bilancio della emittente deve essere stato oggetto di revisione; 3) i titoli emessi siano collocati presso operatori qualificati e tra questi destinati alla circolazione. <p>Le cambiali finanziarie potranno essere emesse anche in forma dematerializzata rendendone di fatto più semplice la circolazione, purché l'emissione di tali titoli sia affidata ad una società autorizzata.</p> <p>Fiscalmente il trattamento tributario della cambiale finanziaria viene equiparato a quello delle obbligazioni, prevedendo la deducibilità degli interessi passivi in capo al soggetto emittente, e l'esenzione da ritenuta nel caso in cui le cambiali siano sottoscritte da investitore straniero.</p> <p>Lo sponsor che assiste l'emittente ha tre funzioni principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - supporta l'emittente nella fase di emissione e di collocamento, nonché di eventuali ammissione a quotazione titoli, - conserva nel proprio portafoglio una percentuale dei titoli emessi che oscilla dal 5% al 2% in funzione dell'ammontare dei titoli finanziari emessi, - favorisce la liquidità degli scambi dei titoli agevolandone lo scambio e la negoziabilità. <p>Lo sponsor diventa quindi un importante strumento di avvicinamento delle PMI al mercato del debito; le grandi imprese non quotate possono decidere di non avvalersi dello sponsor.</p> <p>Il decreto infine apporta una importante modifica al comma 5 dell'art. 2412 del c.c.; eliminando di fatto i vincoli previsti dai primi due commi dell'art. 2412 nel caso di emissioni obbligazionarie da parte di</p> | <p>26/06/2012</p> |
|---|--|-------------------|

| | | |
|---|---|------------|
| | società quotate che danno il diritto di acquistare ovvero sottoscrivere azioni (obbligazioni convertibili). | |
| <p>Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale</p> <p>Art. 33</p> | <p>Il decreto sviluppo apporta importantissime modifiche alla legge fallimentare nelle parti relative alla esenzione dall'azione revocatoria (art. 67 l.f.), al concordato preventivo (art. 160 e seguenti l.f.), agli accordi di ristrutturazione (art. 182 bis. l.f.), alle disposizioni penali della legge fallimentare, ed infine al TUIR negli artt. 88 e 101 con riferimento alle procedure concorsuali in precedenza elencate.</p> <p>Lo spirito degli interventi è volto a raggiungere i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incentivare la denuncia tempestiva della crisi aziendale, - incrementare la protezione del debitore durante la presentazione di un piano di ristrutturazione, - sperare le criticità dei finanziamenti durante la fase di preparazione o negoziazione dell'accordo, - colmare il vuoto normativo relativo al concordato preventivo con continuità aziendale, - definire una specifica responsabilità per il professionista attestatore, - definire una disciplina sui requisiti di indipendenza del professionista. <p>Le nuove specifiche norme chiariscono quali elementi garantiscono l'autonomia del professionista rispetto il debitore.</p> <p>Per ampliare il riconoscimento dei piano attestati, viene prevista la possibilità di depositare presso il registro delle imprese, su domanda del debitore, il piano attestato.</p> <p>Ampliata l'efficacia e la portata del concordato preventivo, è prevista la possibilità di presentare una prima domanda di concordato preventivo priva di tutta la documentazione di supporto; anticipando l'effetto protettivo del concordato rispetto la previgente disposizione di legge. Successivamente con un lasso temporale che va dai 60 ai 120 giorni il debitore dovrà depositare tutta la documentazione prevista per legge, e novità, potrà anche procedere in alternativa al deposito del ricorso per concordato al deposito di un accordo di ristrutturazione. La mancata presentazione della domanda definitiva può determinare il fallimento d'ufficio.</p> <p>Previsto inoltre uno specifico articolo che disciplina il cosiddetto concordato con prosecuzione dell'attività,</p> | 26/06/2012 |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>nel quale viene prevista la possibilità di pagare i creditori strategici antecedenti la domanda di concordato, e la facoltà di interrompere i contratti in corso di esecuzione che determinerebbero un aggravio del dissesto.</p> <p>Negli accordi di ristrutturazione apportate importanti integrazioni che definiscono il momento entro il quale devono essere pagati i creditori che non aderiscono all'accordo. Prevista inoltre la possibilità di passare al concordato nel periodo intercorrente tra la presentazione della prima domanda e della successiva definitiva.</p> <p>Nuove disposizioni prevedono la possibilità per il debitore di chiedere finanziamenti ponte che se autorizzati dal giudice saranno prededucibili.</p> <p>Nuove disposizioni penali vengono previste per il professionista attestatore, con conseguente responsabilizzazione di quest'ultimo per le dichiarazioni rilasciate.</p> <p>Infine vengono apportate modifiche agli artt. 88 e 101 del tur, con il quale la normativa fiscale in termini di sopravvenienze attive e perdite su crediti si adegua alla nuova legge fallimentare.</p> | |
| <p>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese</p> <p>Art. 42</p> | <p>La norma interviene, innanzitutto, sul Fondo rotativo (<i>di cui all'art. 2, L. 394/81</i>) a sostegno delle imprese esportatrici, determinando anche a favore delle piccole e medie imprese una riserva di destinazione delle risorse pari al 70% annuo.</p> <p>Inoltre, è stabilito che il riparto delle risorse stanziato presso il Ministero dello sviluppo economico (MSE) e destinate a contribuire, con modalità più efficaci, ai progetti di istituti, enti, associazioni, consorzi per l'internazionalizzazione e a quelli di Camere di Commercio italiane all'estero, sarà effettuato con decreto del MSE di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF).</p> <p>La norma in commento interviene anche ad aggiornare la normativa vigente sui "consorzi per l'internazionalizzazione", ridefinendone l'oggetto e l'attività ed ampliando la loro possibile composizione. A tale riguardo, infatti, viene concessa anche la partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni.</p> <p>Inoltre, sono estesi i settori di appartenenza delle aziende consorziate a quelli dei servizi e commerciale. Infine, è prevista la possibilità che ai progetti agevolati possano partecipare anche piccole e medie imprese non consorziate attraverso contratti di rete.</p> <p>Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico saranno</p> | |

| | | |
|--|---|-------------------|
| | <p>stabiliti i requisiti e le modalità per la concessione dei contributi a favore dei consorzi per l'internazionalizzazione.</p> <p>Ai fini fiscali, le somme accantonate nelle riserve del patrimonio netto dei consorzi per l'internazionalizzazione concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.</p> | |
| <p>Società responsabilità limitata capitale ridotto</p> <p>Art. 44</p> | <p>a Il decreto sviluppo affianca alla disciplina della S.r.l. semplificata ("S.r.l.s.") di cui al nuovo art. 2463 bis C.C. (introdotta dall'art.3 del D.L. 1/2012 convertito nella L. 27/2012) una nuova forma di S.r.l. "semplificata", definita "Società responsabilità limitata a capitale ridotto ("S.r.l.c.r.")".</p> <p>La norma non brilla per chiarezza, in quanto, da una interpretazione letterale, parrebbe permettere l'accesso a tale tipo di società <u>solo ai soggetti con più di 35 anni.</u></p> <p>E' molto probabile che lo spirito della norma sia quello di consentire la possibilità di mantenere requisiti semplificati anche alle s.r.l. semplificate di cui all'art. 2463 bis nelle quali <u>uno o più soci</u> superano i requisiti anagrafici dei 35 anni: in sostanza, una interpretazione razionale porterebbe a ritenere che le s.r.l. semplificate nelle quali non tutti i soci detengono più i requisiti anagrafici di 35 anni, possano decidere di trasformarsi in una "Srl a capitale ridotto" ovvero in una "S.r.l. ordinaria".</p> <p>In ogni caso, occorrerà attendere chiarimenti da parte del legislatore che, tra l'altro, non ha ancora provveduto alla emanazione dello "statuto standard" che costituisce condizione per la costituzione della s.r.l. semplificata ex art. 2463 bis C.C.</p> <p>Come per la s.r.l. semplificata ("S.r.l.s."), è sufficiente un capitale sociale minimo di 1 euro e massimo di €. 9.999 interamente da versare all'organo amministrativo e non sono possibili conferimenti diversi dal danaro ma, <u>a differenza di questa ultima nella S.r.l. a capitale ridotto:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ non sono previste particolari forme agevolative per la costituzione, che richiede, comunque, l'atto pubblico; ✓ non sembra necessaria l'adozione di uno "statuto standard"; ✓ gli amministratori potranno essere anche non soci. | <p>26/06/2012</p> |

| | | |
|--|--|------------|
| | In sostanza, l'unico vero risparmio rispetto ad una "S.r.l. ordinaria" consiste nella possibilità di adottare un capitale sociale inferiore a 10.000 euro: va, però, evidenziato che, mentre nella s.r.l. ordinaria è possibile, in caso di conferimenti in danaro, versare, all'atto della costituzione, solo il 25% e, in alternativa, conferire beni in natura o crediti, nella s.r.l. a capitale ridotto è ammesso esclusivamente il conferimento in danaro da effettuare integralmente all'atto della sottoscrizione della quota. | |
| Contratto di rete Art. 45 | <p>Con la disposizione in commento viene introdotta una semplificazione nelle modalità di redazione del contratto di rete. Viene infatti precisato che, oltre a quelle già previste (atto pubblico o scrittura privata autenticata), il contratto di rete può essere redatto per atto scritto firmato digitalmente da ogni titolare o legale rappresentante delle imprese aderenti, a norma dell'Art. 25 del D.lgs 82/2005 - Codice dell'Amministrazione digitale.</p> <p>Viene inoltre disposto che le modifiche relative al contratto di rete sono redatte e depositate a cura della sola impresa indicata nell'atto modificativo al Registro Imprese presso il quale l'impresa stessa è iscritta.</p> <p>Il suddetto registro imprese provvede d'ufficio a comunicare l'atto modificativo a tutti i registri imprese presso i quali sono iscritte le imprese aderenti al contratto di rete.</p> | 26/06/2012 |
| Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative Art. 46 | <p>Il nuovo comma 5 ter, del D.Lgs. 220/2002 prevede l'applicazione di pesanti sanzioni amministrative per quelle cooperative che si sottraggono all'attività di vigilanza o risultano irreperibili al momento delle verifiche disposte nei loro confronti .</p> <p>Le sanzioni amministrative parte da € 50.000 fino ad una max di € 500.000 per il periodo in corso alla data della verifica e per ognuno degli esercizi successivi fino alla cessazione dell'irreperibilità.</p> <p>Le medesime disposizioni trovano applicazione per quelle coop che rilasciano false attestazioni ai fini del riconoscimento della mutualità ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del codice civile.</p> | 26/06/2012 |
| Cedibilità tax credit digitale Art. 51 | Le imprese di esercizio cinematografico possono cedere a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, e alla società fornitrice dell'impianto di digitalizzazione, il credito di imposta pari al 30 % (fino ad un massimo di 50.000 € per schermo) delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, | 26/06/2012 |

| | | |
|---|---|------------|
| | <p>introdotto dalla Finanziaria 2008 (c.d. tax credit digitale).</p> <p>Per tale credito d'imposta, fino ad ora utilizzabile solo in compensazione con modello F24 dalla data in cui si considera maturato il diritto alla fruizione, viene così concessa la possibilità di cederlo in modo da averne una disponibilità immediata.</p> <p>Coloro che invece riceveranno questi crediti di imposta, potranno a loro volta utilizzarli esclusivamente in compensazione con i propri crediti di imposta o contributivi.</p> | |
| <p>Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy</p> <p>Art. 57</p> | <p>Possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano in determinati settori della cosiddetta "green economy".</p> <p>L'accesso ai finanziamenti viene subordinato a requisiti occupazionali.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i progetti di investimento presentati dalle imprese devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione; • nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti e' riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni; • le nuove assunzioni, per singola impresa richiedente, devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi. | 26/06/2012 |
| <p>Reti di imprese (turismo e territorio)</p> <p>Art. 66</p> | <p>Vengono destinati 8 milioni di euro per finanziare progetti pilota che attraverso la costituzione di reti di impresa e di filiera consentano una maggiore efficacia di promozione del territorio e una più alta capacità di penetrazione nei mercati esteri.</p> <p>Di fatto la disposizione vuole incentivare il rafforzamento dei circuiti tra le imprese turistico alberghiere e tra queste e l'indotto economico-produttivo ad esse collegato per incrementare, promuovere e sviluppare specifici prodotti turistici locali quali, ad esempio, l'enogastronomia.</p> <p>I progetti dovranno anche prevedere iniziative formative per la qualificazione professionale del personale (abilità linguistiche e capacità di accoglienza legate ai diversi mercati di provenienza della clientela turistica)</p> | 26/06/2012 |

| ARGOMENTO | Riassunto | Decorrenza termini |
|--|--|---|
| DISPOSIZIONI DI INTERESSE DELL'AREA LEGISLAZIONE LAVORO E CONTRATTUALISTICA | | |
| <p>Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa</p> <p>ART. 27</p> | <p>Il Ministero dello sviluppo economico, nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, adotta Progetti di riconversione e riqualificazione industriale al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale; b) attrarre nuovi investimenti; c) salvaguardare i livelli occupazionali. <p>I Progetti promuovono investimenti produttivi, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.</p> <p>Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale.</p> <p>Per le disposizioni applicative si deve attendere un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.</p> | <p>In attesa di Decreto Ministeriale</p> |

| ARGOMENTO | Riassunto | Decorrenza termini |
|---|--|--------------------|
| DISPOSIZIONI DI INTERESSE DELL'AREA ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E PREVIDENZA | | |
| art. 10 commi da 1 a 15 ulteriori disposizioni per le zone interessate dal sisma del 20 e 29 maggio | <ul style="list-style-type: none"> - Il DL 74/2012 ha previsto la nomina di commissari per le zone terremotate; questo articolo ne stabilisce i poteri con particolare riferimento agli alloggi - Semplificate le procedure degli appalti: è ammesso il subappalto - I presidenti delle regioni devono provvedere in merito al ripristino degli uffici pubblici e delle scuole | 26/06/2012 |
| art. 13 modifiche alla L. 241/90 in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia | SCIA edilizia: nel caso in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri, questi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di un tecnico abilitato. Tale semplificazione non riguarda i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, o culturali e in materia di difesa nazionale, pubblica sicurezza, giustizia, costruzioni in zone sismiche e vincoli da norme comunitarie. | 26/06/2012 |
| art. 17 ncc e taxi (ulteriore proroga) | Prorogata dal 30/06/2012 al 31/12/2012 l'adozione delle disposizioni atte a prevenire l'esercizio abusivo dell'attività di ncc e taxi | 26/06/2012 |
| artt. 18-22 Agenda Digitale | Viene istituita l'Agenzia per l'Italia digitale che raggruppa in un'unica realtà e sostituisce DigitPA, il Dipartimento della Presidenza del Consiglio per la digitalizzazione della PA, e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'Innovazione (soppressi dalla data di entrata in vigore del presente decreto). Alla nuova Agenzia viene affidato il compito di gestire il settore ICT dell'amministrazione pubblica e attuare gli obiettivi dell'Agenda digitale. In particolare l'Agenzia contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica attraverso l'interoperabilità dei sistemi informatici; dovrà vigilare sulla qualità dei servizi informatici e sui relativi capitolati di spesa della PA. | 26/06/2012 |
| art. 25 Controlli sui programmi di investimento agevolati | Il MISE potrà avvalersi della Guardia di finanza per gli accertamenti ispettivi sui programmi di investimento agevolati. Lo stesso ministero dovrà determinare per ciascun intervento gli impatti attesi. I beneficiari delle agevolazioni devono fornire al MISE ogni informazione utile per il monitoraggio, pena la sospensione delle erogazioni, e nei casi più gravi anche la revoca del beneficio economico. | 26/06/2012 |

| | | |
|--|---|------------|
| art. 45 deposito al R.I. del contratto di rete | Nell'ottica di semplificazione viene previsto che ai fini degli adempimenti pubblicitari: - il contratto di rete, oltre alle forma già previste, può essere redatto anche per atto scritto firmato digitalmente da ogni titolare o legale rappresentante delle imprese aderenti; - le modifiche al contratto sono redatte e depositate a cura della sola impresa indicata nell'atto modificativo al Registro Imprese presso il quale l'impresa stessa è iscritta. Il suddetto RI provvede alla comunicazione agli altri uffici del registro imprese presso i quali sono iscritte le partecipanti; - al contratto di rete non si applica la disciplina di cui alla L. 203/1982 (norme sui contratti agrari) | 26/06/2012 |
|--|---|------------|

| ARGOMENTO | Riassunto | Decorrenza termini |
|--|---|--------------------|
| DISPOSIZIONI D'INTERESSE DELL'AREA AMBIENTE E SICUREZZA | | |
| Art. 10 Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 | Sono individuate le modalità per l'individuazione delle aree su cui costruire moduli abitativi temporanei. Il 35% delle risorse destinate al futuro bando ISI INAIL 2012 viene destinato ad interventi di messa in sicurezza, compresa la ricostruzione, di capannoni ed impianti industriali danneggiati dal sisma avvenuto in Emilia, Lombardia e Veneto tra maggio e giugno 2012. La ripartizione delle risorse tra le Regioni ed i criteri per il loro utilizzo saranno definite con apposito DPCM. | 26/06/2012 |
| Art. 13 Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia | Viene ulteriormente semplificata la procedura di Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA): è possibile presentare autocertificazioni, certificazioni, attestazioni o osservazioni anche per atti rilasciati da enti pubblici sulla base di norme diverse dalle disposizioni legislative (es: regolamenti comunali) oppure quando sono richieste verifiche preventive. Rimangono comunque esclusi da questa semplificazione gli atti riguardanti vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, legati alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione ecc... previsti dall'art. 19 co. 1 della L. n.241/1990. Analogamente, è stato modificato il T.U. Edilizia: sono così sostituibili gli atti relativi alla sussistenza dei requisiti e presupposti legislativi, dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi. Viene inoltre previsto l'invio della documentazione tramite raccomandata r/r, salvo i casi in cui è già | 26/06/2012 |

| | | |
|---|---|------------|
| | previsto l'utilizzo della posta elettronica certificata. | |
| Art. 34 Disposizioni per la gestione e la contabilizzazioni dei biocarburanti | Viene favorita la produzione di biocarburanti tramite l'utilizzo di rifiuti e sottoprodotti, se non hanno altre possibilità di utilizzo o recupero, con particolare attenzione ai materiali ligno- cellulosici. Questo anche allo scopo di limitare l'importazione di rifiuti e sottoprodotti da Paesi Extra - UE da utilizzare a questo scopo. | 26/06/2012 |
| Art. 35 Disposizioni in materia di ricerca ed estrazioni di idrocarburi. Bonifica siti militari | Viene ampliato da 5 a 12 miglia il limite dalla costa oltre il quale sono possibili la ricerca e l'estrazione di tutti i tipi di idrocarburi, e non più solo per quelli liquidi. Mantenuto il limite di 12 miglia dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. Sono fatte salve le attività già autorizzate. In merito alla bonifica dei siti militari, nel futuro DM che dovrà disciplinare lo smaltimento delle armi e delle infrastrutture di difesa e la gestione dei siti di stoccaggio, dovranno essere determinati anche i criteri per l'individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione ai sensi del D.Lgs. 152/06, ai fini della bonifica dei siti utilizzati a scopi militari | 26/06/2012 |
| Art. 36 Modifiche al decreto legge "semplificazioni": bonifica siti di stoccaggio, trattamento e distribuzione di prodotti petroliferi. Verifiche attrezzature a pressione. | Estendo il campo d'applicazione del "D.L. semplificazioni", nel caso di chiusura di un impianto di raffinazione e sua trasformazione in deposito, e successiva reindustrializzazione dei siti contaminati, di tutte le tipologie e non solo di interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa già in atto possono continuare a essere utilizzati senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione degli successivi interventi di bonifica., ai sensi dell'articolo 242 del D.Lgs. 152/06. Ulteriore modifica al "D.L. semplificazioni", riguarda la riduzione da 180 a 90 giorni del termine per il rilascio delle autorizzazioni o altri atti, eventualmente previsti per specifiche modifiche di stabilimenti di lavorazione o di depositi di oli minerali e di oleodotti. Resta in vigore quanto previsto per il procedimento di VIA (art. 26 D. Lgs. 152/06). Il Ministero dell'Ambiente dovrà emanare procedure semplificate per la bonifica delle reti di distribuzione dei carburanti. | 26/06/2012 |

| | | |
|--|---|-------------------|
| | <p>Gli stabilimenti in cui siano presenti impianti di caricamento di benzina presso i terminali (art. 276 co. 1 lett. b D.Lgs. 152/06) sono soggetti ad autorizzazione all'emissione in atmosfera se non rispondono alle prescrizioni dell'allegato VII alla Parte V del D.Lgs. 152/06.</p> <p>Le periodicità dei controlli sulle apparecchiature a pressione, previste nel DM. 329/2004, non si applicano agli impianti di produzione a ciclo continuo e a quelli per la fornitura di servizi essenziali. Entrambe queste tipologie di attrezzature devono essere monitorate in continuo e devono essere utilizzati in impianti rientranti tra quelli a rischio d'incidente rilevante. La sostenibilità di questa diversa periodicità dei controlli deve essere accertata da un organismo notificato per la direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione. In base a questi accertamenti, la periodicità dei controlli potrà essere incrementata di ulteriori 3 anni rispetto a quella prevista dalle norme.</p> | |
| <p>Art. 52 Sospensione sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI</p> | <p>L'operatività del SISTRI è sospesa sino al 30/06/2013. Rimangono vigenti le disposizioni, e le relative sanzioni, antecedenti le modifiche apportate al D.Lgs. 152/06 dal D.Lgs. 205/2010 e riguardanti l'utilizzo del registro di carico e scarico e del formulario d'identificazione dei rifiuti.</p> <p>Il nuovo termine di avvio dell'operatività sarà fissato con apposito DM e, sino a tale termine, sono sospesi gli effetti dei contratti stipulati tra Ministero dell'Ambiente e SELEX – SE.MA.</p> <p>È inoltre sospeso il pagamento del contributo per l'anno 2012.</p> <p>Sono conseguentemente sospese anche le procedure di iscrizione / variazione delle imprese. Siamo in attesa di indicazioni tecniche ministeriali riguardanti la gestione delle chiavi usb, black box e delle relative carte sim.</p> | <p>26/06/2012</p> |
| <p>Art. 57 Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy</p> | <p>Parte dei fondi destinati all'attuazione del protocollo di Kyoto sono destinati a finanziamenti a tassi agevolati a soggetti privati operanti in diversi settori della "green economy". Questi progetti devono prevedere l'occupazione a tempo indeterminati di giovani con età inferiore a 35 anni o, per assunzioni di almeno 3 persone, almeno un terzo dei posti è riservato a laureati con età inferiore a 28 anni.</p> <p>Sono fatte le salve le domande di finanziamento per l'accesso ai suddetti fondi già presentate.</p> | |